



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **MILANO**

SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | ROGGERO | PAOLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FARANDA | PIETRO VINCENZO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DONVITO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3122/2018
depositato il 03/06/2018

- avverso INGIUNZIONE PAG n° ACUF 2017
2018

TR.SMALT.RIFIL

contro:
COMUNE DI MILANO
VIA S. PELLICO 16 20100 MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
CAMPANELLA FABIO
VIA VINCENZO MONTI 2 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3122/2018

UDIENZA DEL

13/11/2018 ore 09:30

N°

5365/1/2018

PRONUNCIATA IL:

13/11/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29/11/2018

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso ingiunzione di pagamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso a questa Commissione Tributaria la parte in epigrafe ha impugnato un'ingiunzione di pagamento relativa a TARSU per le annualità 2009 e 2010, sostenendone la illegittimità e chiedendone l'annullamento con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito il Comune di Milano il quale ha dato atto di avere provveduto all'annullamento della ingiunzione impugnata, non avendo reperito la documentazione attestante l'effettivo ricevimento degli avvisi di accertamento prodromici.

Ha quindi concluso con la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rilevato che è agli atti il provvedimento del Comune di Milano che annulla l'ingiunzione impugnata, dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.


Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che, in relazione ai fatti di causa ed alle ragioni del provvedimento di annullamento dell'atto impugnato in autotutela da parte del Comune a seguito del ricorso, debbano essere poste a carico di quest'ultimo nella misura di Euro 300,00 oltre esborsi ed accessori di legge.

PQM

- Dichiarare estinto il giudizio;
- Condanna l'Ufficio alle spese liquidate in Euro 300,00 oltre esborsi ed accessori di legge.

Milano 13 novembre 2018

Il Relatore Estensore



Il Presidente

